



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
(del 29.02.2016)**

RM 3707/29.2.2016

Il **Municipio di Vacallo** richiamati,

- gli artt. 107 e 192 LOC;
- gli artt. 23 - 26 e 44 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Vacallo del 5 ottobre 2009.
-

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo
d'applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Vacallo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2

Scopo della
videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.;
- c) monitorare migliorare la gestione del traffico.

Art. 3
Utilizzazione e
principi

¹È esclusa la videosorveglianza di aree private.

²Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

³Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

⁴Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

⁵La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24 (cfr. art. 1 della presente Ordinanza) mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

⁶Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4
Informazione al
pubblico

¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

²L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5
Uso e accesso

¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

²L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato dal Municipio.

³In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché al personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando di Polizia comunale di Chiasso.

Art. 6
Registrazione

¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 96 ore.

³Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7
Comunicazione
delle registrazioni

¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
a) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Vacallo;
b) Autorità competenti per i perseguimento penale.

³La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati al procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8
Protezione dei dati

¹Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Marco Rizzo Filippo Pezzati



La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC per 30 giorni dal 2.3.2016.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino entro il periodo di pubblicazione secondo le norme della LPAm.